

STATUTO "ASSOCIAZIONE INSIEME PER L'AUTISMO-ONLUS"

Art. 1.- Costituzione –

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione senza scopo di lucro, denominata:

"Associazione Insieme per l'Autismo-ONLUS"

Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica American e ICD 10 (International Classification of Diseases and Disorders) della Organizzazione Mondiale della Sanità.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ONLUS".

L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Sede –

L'Associazione insieme per l'autismo-onlus ha sede in Milano alla via Ceradini, 18.

Art. 3-Finalità-

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; in particolare ha finalità di beneficenza sia a favore delle persone bisognose affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo che dirette ad enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale alle condizioni stabilite dal comma 2 bis dell'art. 10 D.Lgs. 460/97.

In particolare intende sostenere:

progetti che svolgano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore delle persone affette da sindrome autistica ed altre patologie collegate o comunque ad esse riconducibili, volte a migliorarne il livello di autosufficienza e di integrazione sociale, comprese le azioni finalizzate ad assistere e a formare le loro famiglie;

progetti che realizzino il diritto all'integrazione scolastica e le pari opportunità di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, mediante azioni di sostegno e assistenza durante l'attività scolastica. ;

in via connessa quali attività accessorie attua:

azioni di informazione a livello locale ed anche nazionale, affinché le scuole di ogni ordine e grado predispongano strutture idonee a supportare le varie modalità di insegnamento utili e necessarie ai bambini autistici per seguire un cammino educativo del tutto simile ai loro compagni (ciò sul presupposto che il soggetto autistico ha le stesse capacità di una persona non affetta da detta

patologia, ma le esprime in maniera diversa, come differente deve pertanto essere l'approccio scolastico a detto soggetto necessario);

tutela e supporto agli individui con autismo e alle loro famiglie, intraprendendo qualora fosse necessario azioni legali, per superare le difficoltà che incontrano nella scuola, nell'ambito lavorativo e in ogni altro luogo;

diffusione della conoscenza delle problematiche relative all'autismo, per superare dubbi, paure e per contribuire alla valorizzazione della dignità e del valore delle persone affette da tale sindrome.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4 – Risorse della associazione

Le entrate della associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da contributi di privati;
- dai versamenti effettuati da coloro che aderiscono all'associazione;
- da contributi di enti pubblici;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualsiasi titolo;
- da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto; l'adesione all'associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa.

Art. 5- Soci -

Sono membri dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione nella piena applicazione dello Statuto.

Tutti i soci aderiscono liberamente, spontaneamente e senza fini di lucro o ritorno personale; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero degli aderenti è illimitato. I soci agiscono per le finalità delle associazione con correttezza morale, onestà, spirito di solidarietà, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.

I soci per essere ammessi all'associazione devono rivolgere domanda al C.D. dichiarando di accettare senza riserva lo statuto dell'associazione.

L'ammissione sarà deliberata dal C.D. e da tale data decorrerà, all'atto della ammissione il socio dovrà versare la quota associativa; detto versamento dovrà essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. L'eventuale diniego

all'ammissione dovrà essere motivato e contro lo stesso potrà essere proposto ricorso all'assemblea dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa. Il consiglio direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che non è in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi, che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione del socio, deliberata dal C.D. è notificata per iscritto.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

Tutte le prestazioni a qualsiasi titolo fornite dai soci sono gratuite.

La presenza tra i soci di enti pubblici e di società commerciali (nonché di altri soggetti espressamente esclusi dalla normativa ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) sarà ammessa qualora non sia prevalente, e comunque tale da esercitare un'influenza dominante nelle determinazioni dell'organizzazione.

Art. 6- Gli organi-

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

Art. 7 - L'assemblea dei soci-

L'assemblea è costituita da tutti i soci. L'assemblea viene convocata con delibera del Consiglio Direttivo ogni volta che deve assumere delle deliberazioni di propria competenza e quando il C.D. lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione, a mezzo di raccomandata o messaggio di posta elettronica, quest'ultimo inviato all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione o con comunicazione successiva, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la stessa.

Essa è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario a mezzo posta o messaggio di posta elettronica, quest'ultimo inviato all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione o con comunicazione successiva, 15 giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- All'approvazione degli indirizzi generali dell'associazione e dei suoi regolamenti
- All'approvazione del bilancio annuale
- Alla nomina del Consiglio Direttivo
- All'approvazione delle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti
- Allo scioglimento dell'associazione
- Ad ogni argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre alla sua approvazione.

L'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà degli associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il disposto dell'art. 21 terzo comma C.C.

Art. 8- Consiglio Direttivo -

Il consiglio direttivo, eletto dalla assemblea dei soci, regge ed amministra l'associazione.

Il C.D. è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri, secondo la delibera dell'assemblea che li nomina.

Il C.D. si riunisce , su convocazione del Presidente, di norma trimestralmente ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.

Il C.D. è obbligato a riunirsi almeno quindici giorni prima della assemblea annuale dei soci indetta per la approvazione del bilancio.

La convocazione del C.D. avviene per invito scritto via fax o posta elettronica da parte del presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può pervenire nel termine di almeno due giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno , l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni del C.D. sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il C.D. ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, salvo i poteri spettanti all'assemblea, ed ha seguenti compiti:

- eleggere il Presidente tra i suoi membri;
- eleggere il vicepresidente; potrà eleggere un segretario e un tesoriere per coadiuvarlo nella gestione della Associazione;
- determinare l'entità della quota associativa annuale;
- elaborare i regolamenti per il funzionamento della Associazione da sottoporre all'assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio annuale per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- assumere il personale qualora fosse necessario;
- determinare il programma di lavoro in base alla linea di indirizzo contenuta nel programma generale approvato dall'assemblea dei soci promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare , nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare notificare, con semplice comunicazione ai competenti uffici, l'eventuale modifica della sede legale all'interno del comune di appartenenza.

Un consigliere che sia assente ingiustificato per almeno 4 convocazioni consecutive decade dalla carica. In caso di decadenza, ovvero di dimissioni o di altre cause di cessazione, il Consiglio coopta il sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Art.9–Presidente–

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Esso vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere del C.D. ed è consegnatario del patrimonio della Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Associazione , convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del C.D.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del C.D. sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito dal Vice Presidente.

Art .10- Cariche sociali. Durata-

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'Associazione. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate. Le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.11 – Collegio dei Revisori –

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati e quando la legge lo prevede tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Art. 12-Bilancio –

Alla fine di ogni esercizio sociale deve essere redatto, a cura del consiglio direttivo, il bilancio e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio per l'approvazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare anche i beni immobili e le attrezzature, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del d.lgs. 460/97 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

art.13 –Scioglimento –

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14-Norma di rinvio-

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.